

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO
ORDINANZA

Il Giudice di Pace,

letti ed esaminati gli atti del fascicolo avente n. omissis RG.

Rilevato che la parte attriche con il presente giudizio ha richiesto l'accertamento di indeterminatezza del TAEG applicato al contratto di mutuo fondiario n. omissis, quanto l'applicazione di una pratica commerciale ingannevole in uno con la domanda di restituzione della somma di €5.000;

ritenuto che la tipologia contrattuale in questione non ricade nella disciplina del credito ai consumatori e, in particolare, nell'ambito applicativo dell' art 125-bis TUB richiamato dall'attrice, atteso che l'art 122 co.1 lett D del TUB esclude che la disciplina sul credito ai consumatori dettata dal capo II Titolo VI TUB si applichi "ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili";

rilevato che le contestazioni sollevate implicano, alla luce di quanto emerso dalla espletata CTU un giudicato che andrebbe ad incidere sulla validità del titolo contrattuale;

ritenuto pertanto che ogni accertamento e conseguente declaratoria non può prescindere dalla formulata domanda di restituzione somme, assorbente l'intera competenza per valore (€5.000);

atteso, in virtù di quanto innanzi, che nello specifico deve ritenersi sussistente un cumulo di domanda, motivo per cui il valore della controversia supera il limite massimo della competenza del giudice adito, non potendosi ritenere bastevole in contenimento formulato alla sola domanda di restituzione per la determinazione della competenza del giudice adito;

ritenuto, pertanto, che l'intera controversia debba rientrare nella competenza del Giudice Superiore, nel caso di specie il Tribunale di Salerno, in virtù del luogo di residenza del consumatore o di esecuzione delle obbligazioni.

P.Q.M.

Revocato ogni precedente provvedimento emesso, dichiara la propria incompetenza per valore a decidere della controversia de qua, affermando competente il Tribunale di Salerno innanzi al quale rimette le parti, assegnando loro il termine di legge, dalla notifica del presente provvedimento, per la riassunzione;

compensa le spese di giudizio atteso che lo stesso è destinato a proseguire innanzi ad altri giudicante ed attesa la apparente fondatezza della prospettazione attorea.

Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Buccino 8/02/21

IL Giudice di Pace
Avv. Rosaria Izzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*